RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 90

Esecuzione delle sanzioni

Per l'esecuzione della sanzione e' competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro e' iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del consiglio distrettuale di disciplina ne da' comunicazione sia all'ordine di appartenenza, sia a quello che abbia ricevuto la segnalazione disciplinare. In caso di piu' sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale vengono annotati nel fascicolo personale dell'iscritto e sono trasmessi all'archivio centrale telematico di cui all'articolo 27. Nel caso di radiazione, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco. Nel caso di sospensione, il presidente del consiglio dell'ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:

a) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto;

b) il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;

c) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare e' data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto. Copia della comunicazione e' pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale. Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellatosi prima dell'esecuzione, le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di reiscrizione.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	III — Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-90-esecuzione-delle-sanzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it